

Controversie di modesta entità - Romania

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

- Gli organi giurisdizionali competenti a decidere in materia di procedimento europeo per controversie di modesta entità sono le corti distrettuali (*judecătorii*), ai sensi dell'articolo 94, comma 1, lettera k), del codice di procedura civile (legge n. 134/2010, ripubblicata^[1], nella versione modificata, in prosieguo: CPC).

[1] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, parte I, n. 247 del 10 aprile 2015.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

- Secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 148, comma 2 del codice di procedura civile, è possibile presentare domanda al giudice personalmente o in via elettronica nel caso in cui l'atto così redatto soddisfi le condizioni prescritte dalla legge (questa disposizione si applica anche nei casi in cui qualora necessario, il codice di procedura civile disponga che le domande, memorie, o conclusioni delle parti o qualsiasi altro documento processuale trasmesso alla corte siano fatte per iscritto -articolo 148, comma 3 – CPC).
- Ai sensi della procedura ordinaria fissata dall'articolo 199, comma 1 del codice di procedura civile, un atto di citazione (*cerere de chemare în judecată*) depositato personalmente o in via elettronica, o mediante posta, corriere, fax, o di cui è fatta una scansione elettronica e successivamente inviato via posta elettronica o in formato di documento elettronico, deve essere registrato e stampato indicando altresì la data di ricezione.
- N.B.: Nel procedimento speciale per controversie di modesta entità (applicabile alle controversie nazionali), l'attore dà inizio al procedimento compilando un modulo di domanda e trasmettendolo o inviandolo al giudice competente mediante posta o tramite qualsiasi altro mezzo che consenta il rilascio di una ricevuta di ricevimento. (Articolo 1029, comma 1 CPC).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

- Si prevede di modificare la legge per consentire di fornire assistenza pratica nel compilare il modulo di domanda. Le informazioni saranno aggiornate nel momento in cui saranno state approvate le relative modifiche.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

- *Art. 154, comma 6 CPC*

6) Gli atti di citazione e i documenti di procedura e gli altri atti di causa possono essere notificati dall'ufficiale giudiziario e via fax, e-mail o tramite altri mezzi che consentono la trasmissione dei contenuti dei documenti e il rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione, qualora la parte interessata abbia fornito al giudice il proprio domicilio al fine di poterla ricevere. Ai fini di ricezione, quando il giudice invia un documento di causa, vi allega anche un modulo contenente le seguenti indicazioni: nome della corte, data, nome del cancelliere incaricato, documenti inviati; questo modulo deve essere compilato con l'indirizzo e la data di ricezione, il nome deve essere scritto chiaramente, esso deve inoltre essere corredato della firma della persona responsabile del ricevimento della corrispondenza. Il suddetto modulo è rinviato alla corte mediante fax, e-mail o altri mezzi.

- **Art 205 comma 2, lettera a) CPC**

La comparsa di risposta deve contenere: nome e cognome, numero di identificazione personale, domicilio o residenza del convenuto o, nel caso di persone giuridiche, il nome e la sede registrata e se necessario il codice di registrazione o la partita Iva, il numero di iscrizione al registro commerciale o al registro delle persone giuridiche, nonché il conto corrente bancario se l'attore non lo ha già indicato precedentemente. Le disposizioni dell'articolo 148, comma 1, parte II si applicano di conseguenza. Nel caso in cui il convenuto viva all'estero, la comparsa di risposta conterrà anche un indirizzo in Romania al quale saranno spedite tutte le comunicazioni relative al procedimento in corso.

- **Art. 194, lettera a) CPC**

L'atto di citazione include:

a) nome e cognome, domicilio o residenza delle parti o per le persone giuridiche la sede registrata. Deve comprendere anche il numero di identificazione personale o, se necessario, il codice di registrazione o la partita Iva, il numero di iscrizione al registro commerciale o al registro delle persone giuridiche, nonché il conto corrente bancario dell'attore e del convenuto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 148, comma 1 parte II. Se l'attore vive all'estero, l'atto di citazione contiene anche un indirizzo in Romania, al quale saranno spedite tutte le comunicazioni relative al procedimento in corso.

- **Art. 148, commi 1-3 CPC**

1) Qualsiasi richiesta indirizzata alla corte deve essere redatta per iscritto e deve comprendere il nome dell'organo giudicante cui è indirizzata, il nome e cognome, domicilio o residenza delle parti o se necessario, nome e sede dei loro affari, nome e cognome, domicilio o residenza dei loro rappresentanti legali se necessario l'oggetto, il valore della causa se conosciuto, i motivi ad essa sottesi e la firma. La richiesta deve, se possibile contenere un indirizzo e-mail o le generalità delle persone di contatto designate a tal fine dalle parti nonché un numero di telefono, e fax.

2) Le domande presentate personalmente o in via elettronica possono essere redatte in forma elettronica se esse rispettano le condizioni a tal fine previste dalla legge.

3) Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei casi in cui il codice richiede che l'atto di citazione, memorie o conclusioni delle parti e ogni altro atto processuale trasmesso alla corte sia fatto in forma scritta.

- **Art. 169 CPC**

Una volta che la causa sia stata portata dinanzi al giudice, le domande, le memorie di replica o altri documenti possono essere spediti direttamente al giudice per il tramite di un avvocato o di un consulente giuridico qualora le parti né dispongano. In tal caso il destinatario della richiesta certificherà l'avvenuta ricezione della coppia trasmessa alla corte personalmente o mediante ogni altro mezzo che garantisca il buon esito della procedura.

- **Art. 199(1) CPC**

1) Un atto di citazione depositato personalmente o in via elettronica, via posta, corriere, fax o documento scansionato e spedito via email o sotto forma di documento elettronico è registrato e stampato con la data di ricezione.

- **Art. 149, comma 4 CPC**

(4) Se l'atto di citazione è stato comunicato, conformemente alla legge, via fax o email, il cancelliere deve fare copia dell'atto di citazione a spese della parte cui incombe sudetto onere. Si applicano le disposizioni dell'articolo 154, comma 6.

- Nel procedimento speciale per controversie di modesta entità (applicabile alle controversie nazionali), l'attore dà inizio al procedimento compilando un modulo di domanda e trasmettendolo o inviandolo al giudice competente mediante posta o tramite qualsiasi altro mezzo che consenta il rilascio di una ricevuta di ricevimento. (Articolo 1029, comma 1, CPC).

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

- Se la corte, in osservanza delle norme di legge, comunica in via elettronica documenti processuali, le parti sono obbligate ad accettare le comunicazioni fatte in questo modo. Ciò si applica solo se le parti (o i loro rappresentanti compresi gli avvocati) hanno fornito il loro indirizzo e-mail (si veda anche la risposta alla lettera d).
- Se una parte, conformemente alla legge, trasmette documenti processuali in via elettronica, le parti sono obbligate a accettare comunicazioni fatte in questo modo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

- **Articolo 10, comma 1, lettera b), punti 2 e 3 del decreto legge n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari**

1) Per quanto riguarda l'esecuzione, le istanze qui di seguito elencate sono soggette alle seguenti imposte:

(...)

b) domanda di sospensione dell'esecuzione, compresa l'esecuzione provvisoria - RON 50.

2) Se l'esecuzione è contestata, l'imposta è calcolata in base al valore del bene oggetto dell'esecuzione o sul valore del debito, qualora il debito sia inferiore rispetto al valore dello stesso. Quest'imposta non può essere superiore a RON 1 000, indipendentemente dall'importo della causa. Se l'oggetto dell'esecuzione non può essere valutato in denaro, il procedimento di opposizione all'esecuzione è soggetto all'imposta di RON 100.

3) Se l'opposizione alla procedura di esecuzione fa riferimento, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 712, comma 2, del codice di procedura civile, a motivi di fatto o di diritto relativi al contenuto della legge, le imposte di bollo sono determinate in conformità all'articolo 3, comma 1.

- **Articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari**

Le imposte di bollo a fini giudiziari devono essere pagate in anticipo, tranne i casi in cui la legge ne consenta un pagamento successivo.

- **Articolo 40, comma 1 e 2 del decreto legge n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari**

Qualora la persona responsabile del pagamento dell'imposta di bollo a fini giudiziari non disponga di domicilio o di residenza o di una sede registrata in Romania, l'imposta di bollo deve essere pagata presso l'ufficio locale dell'agenzia delle entrate in cui ha giurisdizione l'organo giudiziario adito, in contanti, mediante versamento bancario o mediante pagamento on-line; il conto corrente sul quale effettuare il pagamento deve essere un conto corrente separato dell'ufficio locale dell'agenzia delle entrate appositamente dedicato.

- Per garantire un elevato livello di prevedibilità, si presume di modificare la legislazione per assicurare il rispetto in particolare con l'articolo 15bis, lettera a) del regolamento (UE) n. 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica al regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, del regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Le informazioni saranno aggiornate una volta apportate le necessarie modifiche legislative.
- N.B.: Il sito web <http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx>, dispone per ogni organo giudiziario di una sottosezione intitolata 'Bine de știut' contenente informazioni relative ai conti correnti sui quali effettuare il versamento per il pagamento delle imposte di bollo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

- In conformità con l'articolo 17 del regolamento, può essere presentato appello dinnanzi al tribunale (organo di secondo grado) entro 30 giorni dal deposito della sentenza (articoli 466, comma 1, 468 comma 1 e 94, comma 1, lettera k) in combinato disposto con l'articolo 95 comma 2 CPC).
- N.B.: Nel procedimento per controversie di modesta entità (applicabile alle cause nazionali) la decisione della corte distrettuale è soggetta a appello solo dinnanzi al tribunale, da depositarsi entro 30 giorni dal deposito della sentenza (articolo 1033, comma 1) CPC.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

- Norme di procedura ordinaria:

- può essere proposto appello per l'annullamento della sentenza definitiva (*contestație în anulare*) se il ricorrente non è stato debitamente notificato e se non era presente durante il processo; l'appello per annullamento avviene mediante deposito del relativo ricorso dinanzi al giudice che ha emesso la decisione contestata (articoli 503, comma 1 e 505, comma 1 CPC);

- revisione (*revizuire*) di un giudizio di merito (o meno) può essere richiesto se la parte non ha potuto essere presente in udienza e notificare del fatto la corte, a causa di forza maggiore; l'istanza di revisione deve essere prodotta alla corte che ha emesso la decisione di cui si chiede la revisione (articolo 509, commi 1 e 9 e 2 e articolo 510, comma 1 CPC);

- alla parte che non rispetta un termine è concessa una rimessione in termini solo se essa può apportare idonee giustificazioni del ritardo, a tal fine, alla parte è concesso un termine non superiore a 15 giorni dalla fine dell'evento ostativo; in caso di appello, il termine è identico a quello previsto nei procedimenti di appello, la domanda di nuovo termine deve essere trattata dalla corte competente dell'istanza relativa al diritto esercitato entro il termine (Article 186 CPC).

- Per garantire un elevato livello di prevedibilità, si presume di modificare la legislazione per assicurare il rispetto in particolare del regolamento (UE) n. 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica al regolamento (CE) n. 861 /2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, del regolamento (CE) n.1896/2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Le informazioni saranno aggiornate una volta apportate le necessarie modifiche legislative.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Rumeno.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 17/12/2018